

Il Sindaco
F.to : RASTELLI SIMONA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. GRUTTERIA Antonio

Copia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22 MAR. 2016 al _____, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Casalvolone, li 22 MAR. 2016

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. GRUTTERIA Antonio

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Casalvolone, 15/03/2016

Il Segretario Comune
F.to:Dott. GRUTTERIA Antonio

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Casalvolone, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VANDONI LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 22 MAR. 2016



Il Segretario Comunale
Dott. GRUTTERIA Antonio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/032016

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GRUTTERIA Antonio

Comune di Casalvolone

PROVINCIA DI NO

PROVVEDIMENTO SINDACALE

N.13

OGGETTO:

Approvazione Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n.190 - Legge di Stabilità 2015).

L'anno duemilasedici, il giorno quindici, del mese di marzo, nel proprio ufficio;
Con l'intervento e l'opera della Sig. Dott. GRUTTERIA Antonio, SEGRETARIO.

IL SINDACO

Premesso che:

la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
entro il 30.06.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Dato atto che:

l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione.
quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014.
dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di

stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

l'avvio del "processo di razionalizzazione" è teso ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";

Considerato che:

il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" come di seguito:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013);

Rilevato che:

la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e approvazione del Piano di razionalizzazione;

pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente ex art. 42 del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;

la nota esplicativa ANCI secondo cui "...un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31 marzo 2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il passaggio in consiglio comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

Atteso che:

nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente o partecipazioni che non comportano alcun onere a carico del bilancio comunale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.06.2015 il Comune di Casalvolone ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

pertanto, non sono previsti adempimenti successivi rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

entro il prossimo 31.03.2016, ogni Amministrazione locale è tenuta a predisporre una specifica Relazione in merito alle misure di razionalizzazione delle società partecipate condotte nel 2015, sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nella suddetta normativa;

Visto:

l'allegata Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" elaborata dal Sindaco con l'ausilio del Segretario comunale ;

il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale per quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012;

Considerato che:

per questo Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti, privo della Giunta, spetta al Sindaco l'adozione dei provvedimenti sindacali sostitutivi degli atti deliberativi dell'organo esecutivo;

PROVVEDE

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" e la "Relazione tecnica", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (Legge finanziaria 2015), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente o partecipazioni che non comportano alcun onere a carico del bilancio comunale.
- 4) Di disporre la trasmissione del presente Piano e della Relazione tecnica alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL